

## VERBALE DI ACCORDO

Il 27 dicembre 2011, presso la sede dell'API – Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco,

tra

l'API – Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco, rappresentata dal Presidente Riccardo Bonaiti e dal Direttore Mauro Gattinoni,

e

le Segreterie di CGIL-CISL-UIL di Lecco, rappresentate da Wolfgang Pirelli, Mario Todeschini, Pino Pellegrino.

## PREMESSO

- che API Lecco e CGIL-CISL-UIL Lecco ritengono opportuno, al fine di evitare elementi di criticità, sia sotto il profilo giuridico e fiscale, sia sotto quello delle relazioni industriali, confermare, rispetto a quanto già previsto per l'anno 2011, l'intesa destinata a rendere uniforme il regime fiscale per tutti i lavoratori appartenenti al sistema delle PMI;
- che con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;
- che in base a quanto disposto dall'art. 51, comma 1, DPR 917/86 (T.U.I.R.) si considerano "percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono";
- che la circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011 n. 3/E conferma la necessità che le somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa siano erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo collettivo;
- che in base a quanto determinato dall'art. 22, commi 6 e 7 (riguardo la deducibilità IRAP) e dall'art. 33, comma 12 e ss., della legge 12 novembre 2011, n. 183 (in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), per il periodo dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Per il periodo di imposta 2012 le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confapi nell'ambito dell'API di Lecco sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale, le erogazioni perequative e/o sostitutive se ricondotte con accordo a miglioramenti della competitività aziendale, erogati nell'intero anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009-2010 e 2011.

Le imprese aderenti ad API Lecco applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Lecco.

Il presente accordo è esteso anche ai lavoratori con contratto di somministrazione, sulla base delle norme loro applicabili.

Quanto convenuto dalla presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Le imprese, con la trasmissione del presente testo, informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Il presente accordo sarà esteso alle imprese non appartenenti al sistema di rappresentanza Confapi - API Lecco che aderiscano all'intesa con l'assistenza delle parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

API – Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco



CGIL Lecco



CISL Lecco



UIL Lecco

